

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione di diritto privato denominata "Lombardia Film Commission", con sede in Milano, Corso San Gottardo 5.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, in coerenza con le linee di programmazione strategica regionale definite dal P.R.S. e tenuto conto degli obiettivi programmatici individuati dagli altri fondatori.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione ha quali obiettivi la promozione del territorio lombardo, lo sviluppo del suo comparto industriale e dei servizi nel settore delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese, la crescente notorietà sul mercato internazionale della sua industria cineaudiovisuale e multimediale.

La Fondazione si propone, quindi, di fungere da supporto alla conoscenza nazionale ed alla internazionalizzazione del tessuto artistico, architettonico, alla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico, economico e produttivo lombardo con riferimento, in particolare ma non in esclusiva, al settore cineaudiovisuale e della multimedialità e di quelli ad esso direttamente ed indirettamente connessi, sviluppando tutte le interazioni tra i vari soggetti pubblici e privati coinvolti con particolare riferimento ai soggetti che partecipano alla Fondazione stessa.

La Fondazione intende attrarre nel territorio lombardo investimenti nazionali ed esteri in tali settori, raccordandosi con le istituzioni operanti a livello regionale.

La Fondazione si propone le seguenti finalità operative:

- l'organizzazione di iniziative di sistema riferite a soggetti che operano od intendono operare e in favore dell'internazionalizzazione e per lo sviluppo in Italia ed all'Estero del marketing territoriale della Lombardia, anche promuovendo nuove iniziative quali il cineturismo;
- lo studio, la ricerca, la progettazione, la consulenza, l'assistenza, l'informazione e la

formazione rivolte alla valorizzazione della Lombardia nei settori di cui al precedente comma ed alla incentivazione, in ottica internazionale, delle imprese dell'economia lombarda dei settori di volta in volta considerati dall'attività della Fondazione;

- la valorizzazione dei prodotti e delle forme produttive lombarde al fine di una cooperazione con interlocutori nazionali ed esteri, in un contesto di sviluppo degli investimenti in Lombardia;
- la valorizzazione del patrimonio culturale cineaudiovisuale.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione potrà, tra l'altro, esercitare le seguenti attività:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di

prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili e di beni immobili, in proprietà o in diritto di superficie, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;

c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, aventi scopi simili od affini a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e) promuovere ed organizzare mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio anche a livello internazionale;

f) promuovere e finanziare la costituzione di premi per la cinematografia e la cinetelevisione;

g) contribuire a promuovere o svolgere direttamente, anche in concorso con altri enti attività, finalizzate all'aggiornamento professionale degli operatori e, in particolare, alla formazione di giovani operanti nei settori d'interesse della Fondazione attraverso strumenti quali, ad esempio,

borse di studio, premi di ricerca, stages e corsi anche residenziali;

h) svolgere, purché non abbiano carattere di prevalenza, attività produttive e commerciali anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere, dei gadgets e simili;

i) finanziare singoli progetti nelle aree di interesse della Fondazione ovvero concorrere alla loro realizzazione;

j) intrattenere rapporti diretti con analoghi organismi in Italia e nel Mondo;

k) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;

l) effettuare analisi di mercato e svolgere funzioni di agenzia media, per conto di enti pubblici e privati con riferimento all'emittenza televisiva privata e pubblica, eventualmente concorrendo anche alla realizzazione di programmi.

Art. 4 Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito;

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà di denaro di beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, provenienti dai Fondatori o da altri soggetti;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, espressamente destinati al suo patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con esclusione di quelli previsti al successivo articolo 5;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte delle rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da beni mobili ed immobili che verranno eventualmente acquistati senza essere destinati a patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri

Enti Pubblici;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- dai contributi ordinari e straordinari e dai diritti temporanei (in via esemplificativa ma non esaustiva: uso e usufrutto, comodato, concessioni amministrative) su beni mobili ed immobili e di qualsivoglia utilità temporanea concessa alla Fondazione dai Fondatori, dai Partecipanti, dagli Aderenti sostenitori o soggetti terzi anche costituita da apporto di servizi, strutture logistiche e gestionali.

Al fondo di gestione della Fondazione concorrono anche i diritti reali e di godimento su beni mobili e immobili concessi dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti pubblici. In caso di scioglimento, estinzione o trasformazione della Fondazione i beni concessi in uso dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti pubblici ritornano nella disponibilità dei concedenti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di budget economico dell'esercizio successivo ed entro il 31 marzo successivo il progetto di bilancio consuntivo di esercizio che verrà sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione.

L'assemblea dei soci approva il bilancio consuntivo di esercizio entro il 30 aprile dell'esercizio successivo ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il termine del 30 giugno.

Il bilancio consuntivo di esercizio, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede sociale almeno quattordici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con la natura della Fondazione.

Qualora i proventi della Fondazione superino per due anni consecutivi l'ammontare di due milioni di Euro, il bilancio di esercizio dovrà essere certificato da società di revisione che verrà designata dall'organo amministrativo.

Gli organi della Fondazione ed i soggetti da loro delegati, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 Fondatori, Partecipanti ed Aderenti Sostenitori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti, anche senza personalità giuridica e le Istituzioni nominati tali dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 11.

I Fondatori si impegnano a contribuire alla realizzazione del programma di attività di cui al successivo art. 11 mediante un contributo annuale pari ad almeno Euro 100.000,00 finalizzato a iniziative di promozione dei territori lombardi.

Sono Partecipanti gli Enti Pubblici o Privati e le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti senza personalità giuridica che si impegnano a contribuire alla realizzazione del programma di attività di cui al successivo art. 11

mediante versamento di un importo annuale pari ad almeno Euro 50.000,00.

Il mancato versamento dell'importo annuale rispettivamente di almeno Euro 100.000 per i Fondatori e di almeno Euro 50.000 per i Partecipanti comporta la perdita della relativa qualifica all'interno della Fondazione, fatta comunque salva la possibilità per gli stessi di riacquisirla a seguito del versamento dell'importo dovuto.

Ogni Partecipante ha diritto di designare un proprio rappresentante nel Comitato Consultivo di cui al successivo articolo 15.

Sono Aderenti Sostenitori gli Enti Pubblici o Privati e le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti senza personalità giuridica che condividendo le finalità della Fondazione, ne sostengono la realizzazione degli scopi e lo svolgimento delle attività mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con attività di servizio ovvero attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

La partecipazione degli Aderenti Sostenitori viene automaticamente meno con la cessazione della loro contribuzione all'attività della Fondazione.

Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone fisiche e giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- morte od estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali.

I Partecipanti e i Fondatori possono recedere dalla Fondazione con dodici mesi di preavviso, fermo

restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono essere esclusi dalla Fondazione, oltre che per morosità, solo per comprovati ed oggettivi motivi di carattere straordinario che potrebbero pregiudicare o impedire il costruttivo perseguimento degli scopi della Fondazione, ai sensi del regolamento di cui al successivo art.11 e con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri; in tale deliberazione il Consigliere designato dal Fondatore oggetto della proposta di esclusione non ha diritto di voto.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 - Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti

L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è organo di indirizzo della Fondazione ed è così costituita:

- un rappresentante per ogni fondatore o suo delegato;
- un massimo di due rappresentanti nominati dai Partecipanti secondo il regolamento di cui al successivo art. 11.

L'assemblea provvede a:

- a) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal successivo art. 11;
- b) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il budget economico ed il bilancio consuntivo d'esercizio;
- c) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il programma di attività della Fondazione;
- d) deliberare le modifiche statutarie, di propria iniziativa ovvero proposte dal Consiglio d'Amministrazione;

e) deliberare lo scioglimento dell'Ente, nominando il liquidatore, e la devoluzione del patrimonio, di propria iniziativa ovvero su proposta dal Consiglio d'Amministrazione;

f) nominare il collegio dei revisori dei conti, con le modalità di cui al successivo art. 16.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, su conforme convocazione inviata dal Presidente della Fondazione, con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla data fissata per la riunione; nell'avviso può essere prevista anche una seconda convocazione, qualora la prima adunanza andasse deserta, anche nello stesso giorno e luogo purché almeno due ore dopo l'orario fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta di almeno due Fondatori.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, quelle relative alle lettere a) - limitatamente alla assunzione di prestiti e mutui e all'acquisto di beni immobili, in proprietà o in diritto di superficie - b), c), d) dell'art. 3, e lo scioglimento della Fondazione, nonché la devoluzione del patrimonio, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e comunque con il voto favorevole dei rappresentanti del Fondatore Regione Lombardia e del Fondatore Comune di Milano.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un massimo di cinque membri. nominati come segue:

- un consigliere designato dalla Giunta Regionale della Lombardia, in conformità alla vigente normativa, che assume la carica di Presidente;

- un consigliere designato da ciascuno dei Fondatori, diversi da Regione Lombardia.

Qualora i soci fondatori diversi da Regione Lombardia fossero in numero maggiore di quattro, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approverà

un regolamento per la nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

E' causa di decadenza dalla carica di Consigliere la perdita della qualifica di Fondatore ai sensi dell'art. 7 da parte del soggetto cui compete la relativa designazione.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, e comunque fino all'Assemblea che approverà il bilancio consuntivo del terzo esercizio di nomina.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio può provvedere alla nomina di altro/i Consigliere/i, nel rispetto del primo comma del presente articolo, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Fondazione, in particolare provvede a:

- predisporre le linee generali dell'attività della Fondazione, curandone i relativi obiettivi e programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3, su proposta del Direttore Generale;
- approvare il budget economico, accompagnato dal piano annuale di attività, ed il bilancio consuntivo d'esercizio predisposti dal Direttore Generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;
- adottare il regolamento della Fondazione che deve contenere i criteri ed i requisiti per l'ammissione e l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti di cui agli articoli 7 ed 8, i criteri di designazione

nell'Assemblea dei due rappresentanti dei Partecipanti di cui all'articolo 10, nonché, se necessario, le modalità di funzionamento e di coordinamento del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15;

- ratificare la nomina del Presidente in persona del Consigliere designato dalla Giunta Regionale della Lombardia;
- nominare, se necessario, un Vice-Presidente, su proposta del Presidente;
- nominare i componenti del Comitato Consultivo, determinandone la composizione ed i compiti, anche mediante emanazione di un apposito regolamento;
- proporre all'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti l'adozione di eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- procedere alla nomina di Fondatori, Partecipanti ed Aderenti Sostenitori;
- ratificare la perdita della qualifica di socio Fondatore o Partecipante ai sensi dell'art. 7, nonché la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione;
- proporre all'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario della Fondazione anche al di fuori della Fondazione, scegliendolo tra personalità eminenti della cultura.

Art. 12 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ad attestarne la ricezione, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle Società per azioni.

Art. 13 - Il Presidente

La Presidenza della Fondazione spetta al Consigliere designato in sede assembleare dal Fondatore Regione Lombardia.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, in particolare, esercita tutte le funzioni e i poteri che gli siano stati delegati dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità e limiti individuati con apposita deliberazione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ai fini dello sviluppo della medesima.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o,

in assenza del Vice Presidente, dal consigliere anziano presente.

In caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante per l'esito della votazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, nomina il Direttore, determinandone nell'atto di nomina poteri, compiti e funzioni dell'incarico nonché natura del rapporto, compenso e durata dell'incarico, che non può comunque eccedere la data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione che subentrerà a quello in carica al momento della nomina.

Art. 14 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, ed è scelto tra persone estranee agli organi della Fondazione.

Attua il programma di attività approvato dal Consiglio di Amministrazione, predispone il budget economico ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Esercita i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti determinati dal Presidente.

In particolare, assume le determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati; è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, incluse, l'organizzazione e gestione del personale; assume la qualità di datore di lavoro; ha il dovere di informazione nei confronti del Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione.

Il Direttore Generale, inoltre, esercita tutti i poteri che gli siano conferiti dal Presidente della Fondazione, egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

Art. 15 - Comitato Consultivo

Ogni Partecipante ha diritto di nominare un proprio rappresentante nel Comitato Consultivo, il quale decade nel caso di perdita della qualifica di Partecipante ai sensi dell'art. 7 da parte del soggetto che lo ha nominato.

Il Comitato Consultivo è incaricato di esaminare, studiare e proporre soluzioni e risposte sugli argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in merito a progetti, attività od iniziative della Fondazione stessa.

Il Comitato Consultivo opera senza vincoli di procedura; il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può emanare uno specifico regolamento per stabilirne le modalità di funzionamento e di coordinamento.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, abilitati alla revisione legale dei conti e iscritti all'apposito registro, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi, fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di nomina, e possono essere riconfermati.

Art. 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 5, il patrimonio che residua dopo la liquidazione verrà devoluto ad altri enti che perseguano le medesime od analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità.

La deliberazione di nomina del liquidatore e di devoluzione del patrimonio residuo è assunta dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

Art. 18 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.